

XCIX.

TORNATA DEL 17 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Omaggio — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario — Modificazioni proposte dalla Commissione all'art. 2 rinviato, accettate dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Amari — Approvazione dell'art. 2 modificato — Osservazioni del Senatore Torelli sull'art. 5 — Risposta del Ministro — Avvertenza e proposta del Senatore Beretta — Approvazione dell'art. 5 — Osservazioni del Senatore Maggiorani all'art. 6, cui rispondono il Senatore Cannizzaro ed il Ministro — Osservazione del Senatore Beretta, cui risponde il Ministro — Approvazione degli articoli 6 e 7 — Parole dei Senatori Maggiorani, Finali e del Relatore — Approvazione dell'articolo 8 — Emendamento del Senatore Cannizzaro all'articolo 9, accettato dal Ministro — Obbiezioni dei Senatori Gadda e Des Ambrois — Considerazioni del Senatore Cannizzaro e ritiro del suo emendamento — Avvertenza del Senatore Beretta — Approvazione dell'art. 9 — Osservazioni e proposte del Senatore Maggiorani sull'art. 10 — Mozione d'ordine del Senatore Lauzi, appoggiata dal Senatore Cipriani — Osservazioni del Senatore Amari professore — Riserva del Senatore Maggiorani — Approvazione dell'articolo 10 — Considerazioni e proposta d'aggiunta del Senatore Cipriani — Emendamento del Senatore Cannizzaro all'articolo 11 — Proposta del Ministro dell'Interno di rinvio dell'articolo alla Commissione — Osservazioni dei Senatori Cannizzaro e Gadda — Approvazione del rinvio dell'articolo — Obbiezioni del Ministro e del Senatore Cantelli riguardo all'aggiunta proposta dal Senatore Cipriani — Rinvio dell'aggiunta alla Commissione — Approvazione degli art. 12 e 13.*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.

È presente il Commissario Regio; indi a poco interviene il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

« N. 4939. — Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Susa fa istanza perchè sia modificato l'art. 21 del progetto di legge per l'estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle Corporazioni religiose. »

« 4940. — Il Capitolo della Chiesa Patriarcale Metropolitana di Venezia. » (*Identica alla precedente.*)

« 4941. — Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Todi. » (*Identica alla precedente.*)

« 4942. — I Canonici del Capitolo della Chiesa Cattedrale di Venafro. » (*Identica alla precedente.*)

« 4943. — Vercelli Michele, farmacista di Au-

ronzo (Belluno). » (*Petizione relativa al libero esercizio della farmacia, mancante dell'autentica.*)

« 4944. — Padre Francesco d'Alvito ex-ministro provinciale dei Minori Riformati negli Abruzzi. » (*Petizione relativa alla pensione vitalizia di quei monaci, mancante dell'autentica.*)

Fa omaggio al Senato :

La Deputazione provinciale di Arezzo degli Atti del Consiglio di quella Provincia durante l'anno 1872.

Domandano un congedo i Senatori: Belgioioso di un mese per motivi di famiglia, e D'Azeaglio per giorni 15 per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si ripiglia ora la discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

La parola spetta all'onorevole Relatore per riferire sugli emendamenti che dovevano essere esaminati intorno all'articolo 2 rimasto sospeso.

Senatore BURCI, *Relatore*. Si rimase all'art. 2, e l'onorevole signor Ministro dell'Interno propose alcuni emendamenti, e li raccomandò alla Commissione perchè li esaminasse. Crede il signor Presidente che sia necessaria la presenza del signor Ministro?

PRESIDENTE. Essendovi il Commissario Regio, a cui sono stati delegati per la legge in discussione tutte le necessarie facoltà, credo non sia indispensabile la presenza del signor Ministro.

Senatore BURCI, *Relatore*. In tal caso darò conto subito al Senato dell'avviso della Commissione per ciò che concerne gli emendamenti proposti al progetto dall'onorevole signor Ministro dell'Interno.

La Commissione si è adunata questa mattina e ha introdotte alcune lievi modificazioni al detto articolo 2, e specialmente alle lettere *a*, *b*, *c*, e *d*.

Quanto alla lettera *a*, dove è detto, *e di ordinare ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la sanità pubblica*, preferirebbe di dire *la sanità delle popolazioni*, e darebbe la preferenza a queste parole piuttosto che alle altre, perchè in quest'articolo si prende di mira spe-

cialmente la salute dei cittadini. Quindi cambierebbe questa parola *pubblica* nelle altre *delle popolazioni*.

La lettera *b*, la quale porta una disposizione che nel progetto della Commissione dice, *di vietare la introduzione del bestiame dai confini esteri nell'interno del Regno in occasione di epizoozie*, l'avrebbe cambiata nel modo seguente: *vietare in occasione di epizoozia l'introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno, del bestiame, e delle pelli, lane, corna, unghie ed ossa sospetti di infezione*; manterrebbe tal quale l'articolo della lettera *c*), e riametterebbe quello ministeriale *d*), formulandolo nel modo seguente: *di tenere la corrispondenza coi Regi Consoli all'estero per gli atti sanitari a' termini dei Regolamenti*.

Queste sarebbero le modificazioni che la Commissione del Senato per il Codice sanitario avrebbe creduto di introdurre.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Burci a compiacersi di far passare le proposte modificazioni al banco della Presidenza, perchè io ne possa dar lettura al signor Ministro dell'Interno ed interrogarlo se le accetta.

Senatore BURCI, *Relatore*. Se crede il signor Presidente, io potrei dar nuova lettura di queste modificazioni.

(Segni d'assenso da parte del Presidente.)

La Commissione avrebbe redatti i paragrafi *a*, *b*, *d*, nel modo seguente:

« *a*) Di decretare e revocare le quarantene cui possono andar soggette, all'approdo nel Regno, le provenienze marittime e di ordinare ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venir compromessa;

b) Di vietare in occasione di epizoozia l'introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno del bestiame, e delle pelli, lane, corna, unghie ed ossa, sospetti d'infezione;

d) Di tenere la corrispondenza coi Regi Consoli all'estero per gli atti sanitari a' termini dei Regolamenti. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho domandato la parola per dichiarare che accetto in tutto la proposta della Commissione relativamente all'articolo 2 come venne letto dall'onorevole Relatore.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io non insisto sulle osservazioni che feci l'altro giorno, perchè ormai mi pare che, nel caso di una grave alterazione della salute pubblica ai confini di terra e nei casi di pericolo dai quali questa salute possa essere minacciata, colle misure introdotte nel paragrafo *a* a tutela della salute delle popolazioni, si comprendano tutti i casi a cui io voleva accennare.

Pare che l'onorevole Relatore, sostituendo alle parole *salute pubblica*, le parole *sanità delle popolazioni*, abbia voluto escludere il caso di epizoozia che è compreso nell'inciso susseguente alla lettera *c*.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola, non rimane che a rileggere l'articolo cogli emendamenti proposti dalla Commissione e accettati dall'onorevole Ministro.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 2. Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica Amministrazione, concernenti la salute pubblica del Regno.

» Egli presiede il Consiglio sanitario superiore, sottopone al suo esame tutte le questioni nelle quali deve esser sentito ai termini della presente Legge e tutte le altre sulle quali crede opportuno averne il parere, e dà tutti i provvedimenti amministrativi d'interesse generale e le istruzioni per l'applicazione della Legge presente.

» Il solo Ministro dell'Interno ha facoltà:

a) Di decretare e revocare le quarantene cui possono andar soggette, all'approdo nel Regno, le provenienze marittime e di ordinare ogni altra misura sanitaria diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venir compromessa;

b) Di vietare in occasione di epizoozia l'introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno del bestiame, e delle pelli, lane, corna, unghie ed ossa, sospette d'infezioni.

c) Di annullare i Regolamenti d'igiene pubblica approvati dalle Deputazioni provinciali nei casi e nel modo prescritti dall'articolo 138 della Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale.

d) Di tenere la corrispondenza coi Regi Consoli all'estero per gli atti sanitari a' termini dei Regolamenti. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo testè letto cogli emendamenti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa all'articolo 5, Capo IV.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA legge:

CAPO IV.

Dei Sotto-Prefetti.

« Art. 5. I Sotto-Prefetti:

a) Vegliano alla sanità pubblica nel loro circondario;

b) Informano il Prefetto di qualunque fatto straordinario interessante la sanità pubblica, ed, in attesa di superiori disposizioni, ordinano, e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di somma urgenza, che oltrepassano le proprie attribuzioni, nei soli casi in cui l'aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica incolumità;

c) Sottopongono al Consiglio sanitario circondariale le questioni concernenti la sanità pubblica nel circondario, sulle quali deve esserne per Legge sentito il parere, e su tutte le altre sulle quali credano opportuno di richiederlo.

d) Esercitano tutte le altre attribuzioni che siano loro conferite da speciali Leggi e Regolamenti nell'interesse della sanità pubblica. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Questo articolo parla di *Sotto-Prefetti*. Faccio osservare che nel Veneto questi non esistono, ma ci sono invece i Commissari distrettuali. Non è l'identica cosa; la differenza non sta solo nel nome, e, se stesse soltanto nel nome, un semplice decreto basterebbe a torre la differenza.

Credo quindi, dacchè questa esiste, essere più opportuno il dire: « I Sotto-Prefetti ed i Commissari distrettuali ecc. » Non è soltanto per una maggiore chiarezza, ma perchè si sappia che vi è anche questa distinzione.

Tutto il Regno è diviso in Sotto-Prefetture, ossia in circondari aventi a capo il Sotto-Prefetto, ma vi è il Veneto, ripeto, che ha i Commissari distrettuali, e siccome io credo che anche a loro si vogliano dare le medesime attribuzioni, bisogna chiarirlo, e dire: « I Sotto-Prefetti e i Commissari distrettuali. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'osservazione dell'onorevole Senatore Torelli, stando allo stato presente delle cose, è giusta ed esattissima. Vi è questa differenza nella circoscrizione territoriale del Regno; o dirò anche meglio, nella denominazione di questa circoscrizione per il Veneto, che, invece di esserci dei circondari con i Sotto-Prefetti, vi sono dei distretti, con de' Commissari distrettuali. Ma circondari e distretti si equivalgono, come pure l'autorità del Commissario distrettuale equivale a quella del Sotto-Prefetto. Questa diversa circoscrizione del Veneto ed i nomi diversi che vi corrispondono, devono sparire perchè non si ha ragione di mantenerli.

Laonde non si tratta che di cosa affatto transitoria e temporanea. E però son d'avviso che in una legge organica come questa, la quale dev'essere estesa a tutta l'Italia, non si debba tener conto d'uno stato di cose che non può durare a lungo, e anzi deve ben presto, per quel che io spero, cessare; e torni quindi opportuno il non parlare affatto di questi Commissari distrettuali, rimanendo inteso che le attribuzioni che hanno i capi di distretti corrispondano a quelle che hanno i Sotto-Prefetti per i circondari.

È mio intendimento di presentare in proposito un progetto di legge, per far cessare questa anomalia. Dirò anzi che ho già proposto all'altro ramo del Parlamento varie riforme alla legge Comunale e Provinciale, tra le quali avvi appunto pur quella di unificare, anche in questa parte, l'amministrazione delle Province Venete. Di maniera che si può dire che questa riforma è già in via di esecuzione, almeno, dirò così, preparatoria; e potrebbe anzi accadere che, prima ancora che questo Codice abbia percorsi tutti gli stadi della discussione e sia convertito in legge, essa fosse già compiuta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Per ovviare all'inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Torelli, che è riconosciuto pure dal Ministro, cioè a dire, che nel Veneto, per ora almeno, non vi sono Sotto-Prefetti, ma Commissari distrettuali i quali hanno però all'incirca le medesime attribuzioni dei Sotto-Prefetti, mi pare che si potrebbe aggiungere un articolo nelle disposizioni transitorie, il quale appunto spiegasse questa intenzione che le attribuzioni che per

questa parte sono conferite ai Sotto-Prefetti valgono pure per i Commissari distrettuali nei distretti del Veneto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Si può benissimo accettare questa proposta del Senatore Beretta.

PRESIDENTE. Allora dunque se ne parlerà quando verranno in discussione gli articoli transitorii.

Si dà lettura dell'art. 5, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Pongo ai voti l'art. 5 testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. I Sindaci vegliano nel proprio Comune all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti di polizia sanitaria.

» Tale vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

a) Alle bevande ed agli alimenti posti in commercio, corrotti ed alterati od in condizioni tali da renderli nocivi;

b) Alle acque potabili destinate all'uso del pubblico;

c) Alla rimozione degli oggetti e delle materie che siano cagione di insalubrità.

» Quanto alle abitazioni ed ai luoghi destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci possono dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio, al fine di rimuovere le cause di insalubrità tanto nell'interesse degli inquilini che del vicinato. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho chiesto la parola per fare due osservazioni: la prima si riferisce alla convenienza di estendere la sorveglianza del Sindaco anche alla quantità delle materie alimentari: scioè sia proporzionata o no ai bisogni presunti della popolazione. Questo ramo di sorveglianza potrà sembrare di assoluta pertinenza dell'ordine economico; ma è facile il dimostrare cogli insegnamenti dell'esperienza che la carestia in un Comune è sempre seguita da una epidemia.

E però nell'interesse della salute pubblica è espediente che il Sindaco avverta in tempo op-

portano l'Autorità sulla imminenza di questo danno.

Il secondo rilievo riguarda la vigilanza delle acque potabili. Ognun sa come un tale ufficio superi la capacità di un Sindaco; e però, a rendere l'articolo di legge più efficace, avrei desiderato che si indicasse da chi esso sarà assistito in questa specie di sorveglianza.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. L'onorevole Maggiorani parlando delle acque potabili toccò un argomento di grande importanza. Invero, salvo nelle grandi città, i Sindaci non hanno i mezzi di far fare uno studio accurato della composizione delle acque potabili.

Poco in Italia si è fatto su questo argomento che è certamente il più importante per la pubblica igiene.

Si son pubblicati dei volumi dal Ministero del Commercio sulle acque potabili del Regno. Ebbene! Dirò, che in questi grossi volumi non ci è una analisi accurata delle acque potabili, di maniera che è tutto da fare; epperò è uno dei servizi che, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Maggiorani, io raccomanderei all'Autorità centrale, perchè anche in paesi dove l'iniziativa del Governo è in limiti assai ristretti, questa specie di servizio è stato promosso, e direi iniziato dal Governo centrale, perchè è il Governo centrale soltanto, o al più sono le grosse Provincie, che possono avere la larghezza dei mezzi che si richiede, perchè si investighi la qualità delle acque potabili.

Però fatta questa osservazione, io dico che nell'articolo debbono conservarsi le parole: *acque potabili*, giacchè anche il Sindaco deve vigilare su d'esse almeno per quei tali guasti che sono riconoscibili facilmente dal medico condotto; e nella economia del progetto ci è, che a fianco del Sindaco vi stia il medico condotto come ufficiale igienico; e il medico condotto ha sufficienti cognizioni per potere, nel maggior numero dei casi, riconoscere l'alterazione sopravvenuta alle acque potabili.

Quindi, cogliendo questa occasione per fare la raccomandazione che il servizio e lo studio delle acque potabili diventi una cosa seria per iniziativa del Governo centrale, credo che non vi sia nulla da mutare nell'articolo, essendovi un ufficiale sanitario che deve assistere il Sindaco, cioè il medico condotto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Trovo che ha ragione l'onorevole Maggiorani, il quale ha osservato che, in molti casi, la vigilanza sulle acque potabili, perchè sia veramente efficace, non può essere affidata unicamente al Sindaco, il quale molte volte non è uomo di scienza, non ha fatto gli opportuni studi di chimica, tanto da poter apprezzare in che cosa consista la buona qualità delle acque e quale possa essere la composizione, e gli elementi, che per avventura vi si rinvenissero e che potrebbero essere nocivi alla salute de'suoi amministrati. Ma avanti tutto io osservo che vi possono essere anche dei vizi nelle acque potabili, i quali si possono riconoscere da qualunque persona per poco colta essa sia; per esempio, in tutti i paesi dove l'acqua potabile è raccolta in certe cisterne, tocca naturalmente al Sindaco di sorvegliare che quest'acqua arrivando nelle cisterne sia il più possibile pulita, e che la cisterna sia tenuta sempre espurgata. Così ne'luoghi, che sono moltissimi, dove la popolazione attinge l'acqua per gli usi domestici dalle fontane, è necessario che il Sindaco sorvegli, affinchè queste fontane sieno anche tenute espurgate, allontanando tutte quelle immondizie che potrebbero renderle perniciose. Dunque in tutti questi casi, è evidente, che tocca al Sindaco di vegliare.

Quando poi avvenisse che vi fossero delle acque le quali esternamente non presentassero segni d'insalubrità, che fossero all'infuori dei casi da me citati, e di altri simili, ma che la loro qualità perniciosa, cattiva, provenisse da combinazioni di elementi di cui è composta l'acqua potabile, cioè a dire che si fossero intromesse nella costituzione stessa di quell'acqua, allora è evidente che il Sindaco o il medico condotto che fa parte del Consiglio sanitario del Comune, analizza, se è capace, e riferisce al Consiglio circondariale; se non è capace di riferirne al Consiglio circondariale, o al Consiglio provinciale per i provvedimenti necessari; in questo caso il Consiglio circondariale, o il Consiglio provinciale dovrebbero fare per iniziativa propria, oppure dallo stesso Consiglio o dal Prefetto si dovrebbe mandare sul luogo un ispettore tecnico capace di fare quest'analisi, e a verificare in che cosa consista quest'alterabilità, e se la scienza fornisca mezzi per poter emendare questo vizio intrinseco dell'acqua.

Dunque a me pare che sia necessario il concorso di tutte le autorità; dell'autorità locale, per quella sorveglianza volgare, comune che si deve esercitare sopra di un elemento necessario alla vita e all'economia umana, e nello stesso tempo, in casi eccezionali, quando il Sindaco non avesse l'attitudine, la capacità, gli studi voluti per fare queste indagini, riferirne all'autorità superiore, cioè al Consiglio sanitario circondariale, o al Consiglio sanitario provinciale, per mezzo del Sotto-Prefetto, o del Prefetto. Per queste ragioni a me pare che sia bene mantenere la vigilanza del Prefetto, senza escludere però la vigilanza superiore nei casi eccezionali, dell'autorità circondariale e provinciale.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola...

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Vorrei fare un'osservazione sull'ultimo inciso di quest'articolo il quale dice:

« Quanto alle abitazioni ed ai luoghi destinati soltanto ad uso dei privati, i Sindaci possono dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio, ecc. »

Forse basta la espressione di *esecuzione d'ufficio* perchè s'intenda che la spesa deve essere a carico dei proprietari; ma non sarebbe egli meglio esprimerlo chiaramente? In tal modo si eviterebbe la possibile interpretazione che tali lavori siano a carico del Comune.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Risponderò alla saggia osservazione dell'onorevole Senatore Beretta, che, oltre a questo Codice, vi devono poi essere i regolamenti di polizia locale, e in questi regolamenti che sono approvati, sentito il Consiglio di Stato, si stabilirà a carico di chi dee cadere questa spesa, sicchè non mi sembra necessario di occuparsene ora nella legge.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Se si crede che bastino le parole *esecuzione d'ufficio* perchè s'intenda che la spesa non vada a carico del Comune, e che a ciò, come ha detto il Ministro, provvederanno i regolamenti, io non insisterò, specialmente poi se anche la Commissione fosse di quest'avviso.

PRESIDENTE. La Commissione tace, vuol dire che è dello stesso avviso.

Senatore BERETTA. Allora ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 6, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 7. In caso di evento e fatto qualunque straordinario che concerne la sanità pubblica, i Sindaci ne informano immediatamente le autorità superiori nel modo che sarà indicato nel regolamento per la esecuzione della presente legge, ed in attesa delle loro disposizioni, ordinano e fanno eseguire i provvedimenti sanitari d'urgenza che oltrepassano le proprie attribuzioni, nei soli casi in cui lo aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica salute. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 8. Alla fine di ogni semestre i Sindaci compilano un rapporto statistico sulle condizioni sanitarie del proprio Comune, giusta le module stabilite dal Ministero dell'Interno.

» I Sindaci trasmettono i loro rapporti ai sotto-Prefetti, e questi gli inviano, colle osservazioni dei Consigli sanitari circondariali, ai Prefetti, per essere comunicati al Consiglio provinciale di sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per far riflettere che qui e in altri articoli si parla di un rapporto *statistico* sulle condizioni sanitarie della provincia, e perciò di una *statistica medica*. Intanto, all'art. 189, che porta appunto questo titolo di statistica medica, si parla solo di *Relazioni*; relazione dei Prefetti, relazione biennale del Ministro. Pregherei che si considerasse che fra un rapporto statistico e una relazione, la differenza è assai grande. Il primo è motivato, circostanziato e fornito di tutti gli elementi causali; la seconda può essere una semplice enunciazione delle malattie o disgrazie occorse in quel periodo di tempo e della relativa mortalità. Per esempio, tutti i clinici del Regno sono obbligati dal Regolamento a dare una relazione annua del loro servizio, non già un rapporto statistico. Faccio questa osservazione, non per risuscitare la questione della statistica, ma per desiderio che nel nuovo Codice regni uniformità di concetti e di espressioni.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io credo che, senza

nuocere al significato di quest'articolo, si possa togliere la parola *statistica*, dicendo invece: un *rapporto* o una *relazione*, per appagare il desiderio dell'onorevole Senatore Maggiorani.

PRESIDENTE. Si vuole omettere la parola *statistica*?

Senatore BURCI, *Relatore*. Si possono omettere le parole *un rapporto statistico*, e porvi queste altre: *una relazione*.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Le parole *dati statistici* pare vogliano significare, che non si tratti di un semplice rapporto, ma che certamente debbano esservi dei dati numerici importantissimi, e quindi non so perchè si dovrebbe sopprimere la parola *statistici*; anche usando la semplice parola *relazione*, s'intende che questa debba essere accompagnata da tabelle statistiche.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Nelle tabelle figureranno alcuni dati che saranno necessariamente statistici. In conseguenza, dovendosi la relazione fare sopra le tabelle, la relazione stessa non potrà a meno di riferirsi anche essa a dati statistici. Pertanto io credo, che, non potendosi avere una statistica secondo i rigorosi principii della scienza e conforme ai dettati di Gioja e Romagnosi, ci si possa contentare che, dalle tabelle in discorso, vengano desunti gli elementi per la relazione e che questo sia tuttociò che possa ottenersi. Ed indi mi pare anche che possa senza inconvenienti sostituirsi alle parole *rapporti statistici*, la parola *relazione* e che a questa modificazione l'articolo non perda nulla del suo significato.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione metto ai voti l'articolo così emendato, essendo l'emendamento ammesso anche dalla Commissione.

Lo rileggo.

« Art. 8. Alla fine di ogni semestre i Sindaci compilano un rapporto sulle condizioni sanitarie del proprio Comune, giusta le module stabilite dal Ministero dell'Interno.

» I Sindaci trasmettono i loro rapporti ai Sottoprefetti e questi li inviano, colle osservazioni dei Consigli sanitarii circondariali, ai Prefetti per essere comunicati al Consiglio provinciale di sanità. »

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 9. I sindaci nell'esercizio delle funzioni loro affidate dalla presente Legge, sono considerati ufficiali governativi. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Uno dei perni di questa legge, anzi la gran modificazione che la prima Commissione governativa cercò d'introdurre, è di porre a fianco del Sindaco il medico condotto, e non solo per la cura dei poveri, ma altresì come agente igienico, val quanto dire come ufficiale d'igiene pubblica.

Naturalmente non avrebbero potuto essere date al Sindaco le attribuzioni, ed imposti gli obblighi che sono stati imposti, se egli non avesse avuto al fianco il medico condotto; nella prima Commissione governativa, ed anche nell'ultima, come risulta dal rapporto presentato dall'onorevole Senatore Burci, quale Presidente di quella Commissione, si considera la base di tutta questa legge l'esistenza del medico condotto, che funzionasse nello stesso tempo e come ufficiale governativo, come si vedrà negli articoli successivi, in certi determinati casi, e come agente o ufficiale igienico municipale in certe altre circostanze, in modo tale che, per queste ragioni, che svilupperò ancora un pochino di più sugli articoli susseguenti, io direi: « I Sindaci nell'esercizio delle funzioni loro affidate dalla presente legge sono considerati ufficiali governativi, e sono coadiuvati dai medici condotti. »

Vorrei che quest'idea fosse scolpita fin d'ora in questa legge, dacchè, lo ripeto, è la base sulla quale la Commissione governativa, che diede gli elementi per compilare questa legge, fondò il sistema della pubblica igiene, cominciando dall'ufficiale municipale, che è il medico condotto.

Dunque io la verrò rammentando a misura, che ne sarà il caso, e fin d'ora propongo che si dica « e sono coadiuvati dai medici condotti o da uno dei medici condotti, qualora ve ne sia più d'uno » come è detto in seguito.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io comprendo che l'onorevole Senatore Cannizzaro vorrebbe cogliere la prima occasione, in cui si parla dell'esercizio delle funzioni dei Sindaci nella materia sanitaria, per chiarire e introdurre in

questo progetto di legge la sua idea di dare ai medici condotti un'azione molto efficace, e direi continua, per tutto quel che riguarda la sanità pubblica; e ciò, non solo per mettere a lato del Sindaco un semplice consigliere, ma anche per dargli un efficace aiuto nell'esecuzione delle misure sanitarie.

Se ho ben compreso, tale è il concetto, dell'onorevole Senatore Cannizzaro, poichè, se fosse altrimenti, evidentemente egli non avrebbe suggerito il suo emendamento all'articolo 9, nel quale si parla appunto della parte esecutiva.

Io non ho veruna difficoltà di accettarlo; se però l'onorevole Commissione non abbia qualche difficoltà ad opporre, in quanto che è naturale che sarà sempre più efficace l'azione del Sindaco, quando nel dar esecuzione a qualche provvedimento sanitario, avrà a fianco una persona tecnica, una persona che conosca a fondo la materia che all'igiene pubblica si riferisce.

Per queste considerazioni, se la Commissione nulla ha da opporre, io accetto l'emendamento dell'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io amerei far considerare alla Commissione se l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Cannizzaro non possa per avventura riuscire inutile. Che il Sindaco possa farsi coadiuvare dal medico condotto, nessuno mette in dubbio; il medico condotto, è un salariato del Comune; deve prestare l'opera sua tutte le volte che è chiamato a compiere le sue attribuzioni sanitarie. Dunque è evidente che il Sindaco potrà farsi coadiuvare nell'esercizio di quelle funzioni dal medico condotto. Che se poi l'aggiunta proposta dall'onorevole Cannizzaro si dovesse comprendere nel senso di mettere un vincolo alle attribuzioni del Sindaco, in modo che la sua azione non possa essere esercitata se non col voto adesivo del medico condotto, allora noi verremmo ad esautorare il Sindaco; le attribuzioni della legge sono date al Sindaco, e il Sindaco funziona sotto la sua responsabilità.

Per conseguenza a me pare, che l'aggiunta che venne proposta dal Senatore Cannizzaro non sia necessaria, e possa riuscire superflua al concetto della legge che deve esser chiaro e preciso. Comprendo benissimo che le osservazioni

fatte da lui, ed a cui l'onorevole Presidente del Consiglio ha annuito, sono giuste, e sotto quel punto di vista la cosa potrebbe correre; ma la legge sta come è, e le considerazioni fatte non formano testo della legge; quindi, introducendosi l'aggiunta fatta dall'onorevole Cannizzaro senza le dichiarazioni con cui venne ora accompagnata in Senato, io credo che potrebbe riuscire pericolosa, e dare luogo a dubbi nella esecuzione. Tuttavia io non ardisco fare la proposta che l'onorevole Cannizzaro ritiri la sua aggiunta; desidero solo che la Commissione si pronunci su di essa e voglia tenere, se lo crede, conto delle mie osservazioni.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Mi unisco alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Gadda, ed aggiungo che in molti Comuni non vi è proprio sul luogo il medico condotto; perchè la legge ammette che più Comuni si riuniscano in consorzio per la condotta di un medico; in questi casi il Sindaco di un Comune che non ha nella sua sede un medico condotto, temo che sia imbarazzato quando avrà da provvedere; possono avvenire dei casi di somma urgenza ed il medico condotto non essendo nel luogo, il Sindaco non ardirà fare quei provvedimenti che l'urgenza richiede.

Per queste considerazioni io mi associo volentieri al Senatore Gadda nella preghiera che faceva al Senatore Cannizzaro di non insistere per un'aggiunta, la quale è superflua pel suo scopo, e potrebbe anche essere nociva al pubblico servizio.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Dalla lettura del rapporto che la Commissione fece per formare questa legge, risulta che sino dalla prima seduta si accennò al concetto che il Sindaco si considerava come immedesimato, direi, nella azione coadiuvatrice del medico condotto: altrimenti sarebbe a lui impossibile l'esercitare tutte le altre sue funzioni; e postochè la cooperazione di un uomo tecnico è necessaria, questo medico condotto deve aver dalla legge l'obbligo di coadiuvare il Sindaco. Il medico condotto ha col municipio una contrattazione ben determinata, che è quella di curare i poveri; nè egli è un impiegato subalterno del Sindaco, come sembra considerarlo l'onorevole

Gadda. È un uomo che esercita una professione liberale in condizioni e nei limiti determinati da un contratto. Egli non è che sottomesso alla vigilanza del Consiglio provinciale sanitario.

Per queste ragioni se il medico condotto deve avere un'azione e un'ingerenza nell'igiene pubblica municipale bisogna che la legge gliel'affidi; bisogna che gli affidi qualche cosa di più, perchè lo fa ufficiale governativo in certe determinate condizioni.

Per queste ragioni io dico: purchè si raggiunga lo scopo, se non volete far aggiunte a quest'articolo, in seguito dovete precisare quest'idea, per indicare al Sindaco dovè si deve rivolgere nel caso che abbisogni del consiglio di una persona tecnica, e per indicare al medico ch'egli ha quest'altro obbligo prescritto dalla legge, oltre quelli che gli sono imposti dalla sua contrattazione privata.

La maggior parte dei medici condotti sono stipendiati per assistere i poveri e lo sono per determinate circostanze e per queste.

Però laddove la Commissione creda che questo concetto si può meglio chiarire nell'articolo 10, determinando bene questo dovere del medico condotto di coadiuvare il Sindaco nelle attribuzioni riguardanti la pubblica igiene io non insisto, purchè sia nell'uno o nell'altro articolo, lo scopo sarà raggiunto.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. L'ottimo collega Cannizzaro mi fa dire una cosa che io non ho detta. Io non ho mai detto che il medico condotto sia subalterno o non subalterno: ho detto che è stipendiato dal Comune, e non ho inteso fare con ciò un torto al medico.

Io non ho mai creduto di dire che la professione del medico condotto sia o no inferiore; è una professione nobilissima e assai utile, e non so perchè l'onorevole Cannizzaro abbia, nella sua risposta a me, lasciato quasi supporre che io volessi infliggere un marchio di inferiorità al medico condotto.

Niente affatto; io credo che il medico condotto eserciti la sua professione perfettamente indipendente: ma tutte le volte che è richiesto dal Sindaco, deve dare il suo parere, come membro obbligatorio del Consiglio municipale sanitario, ed era in questo senso che io avevo

accennato alla sua qualità di stipendiato del Comune.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Non ho inteso dir questo, ma ho fatto la mia osservazione soltanto col concetto che non fosse ben determinato in quali cose il medico condotto dovesse essere subordinato al Sindaco. Quando si dice, tutte le volte che il Sindaco lo chiama, dovrebbe aggiungersi « in tutte quelle cose stabilite dal contratto. »

In queste soltanto il medico condotto non si può rifiutare alla domanda del Sindaco.

È in questo senso che ho fatta la mia osservazione.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Mi pare che il concetto del Senatore Cannizzaro sia già stato deciso nell'articolo primo nel quale è detto: « Nell'esercizio di questa tutela, il Ministro è assistito da un Consiglio sanitario ed i Sindaci sono assistiti da Consigli sanitari municipali e dai medici condotti. » Dunque è precisamente la medesima idea che egli voleva esprimere in altro modo, e che si trova già deliberata nell'articolo primo.

PRESIDENTE. Il Signor Senatore Cannizzaro insiste?

Senatore CANNIZZARO. Ritiro il mio emendamento, riserbandomi di chiarir meglio questo concetto all'articolo 10.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 9, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VI.

Servizio comunale di assistenza medica.

« Articolo 10. Ogni Comune deve provvedere all'esercizio sanitario almeno mediante un medico, un chirurgo o un medico-chirurgo ed una levatrice.

» I piccoli Comuni possono unirsi in Consorzio per provvedere al servizio del medico, del chirurgo e della levatrice.

» L'istituzione dei Consorzi per il servizio sanitario deve essere approvata dalla Deputazione provinciale, sentiti il Consiglio circondariale e il Consiglio provinciale di sanità. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Mi pare che dopo quello che ho detto non occorra che io aggiunga parola. Ecco l'emendamento che io proporrei:

« I medici condotti, oltre gli obblighi della cura dei poveri e quelli che per speciali loro contrattazioni assumeranno verso i municipii hanno altresì quello di coadiuvare i Sindaci nella vigilanza in materia igienica. »

Bisogna che la legge quest'obbligo lo dia ai medici condotti.

Riguardo poi all'altra questione, se essi fanno parte oppure no della Commissione sanitaria comunale, mi riservo semplicemente a prendere atto di alcune parole che si trovano in proposito all'articolo 34 del progetto ministeriale, le quali parole contrariamente a quanto ha proposto la Commissione, ammettono questo medico condotto a far parte come segretario del Consiglio di sanità comunale.

Rileggo intanto il mio emendamento.

(Vedi sopra.)

Qui è l'obbligo dei medici di coadiuvare i Sindaci, ma non è imposto al Sindaco di non potere agire nel caso di urgenza, e quando lo creda necessario anche senza l'aiuto del medico condotto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma a quale articolo fa la sua proposta? Mi sembra che non possa aver luogo all'art. 10.

Senatore CANNIZZARO. La mia proposta potrebbe essere un nuovo articolo a parte.

Senatore DES AMBROIS. Mi sembra che sarebbe piuttosto una riforma dell'articolo undecimo.

Senatore CANNIZZARO. Se si crede più conveniente, io non ho difficoltà di fare della mia proposta un'emendamento all'articolo undecimo, allo scopo di renderlo più completo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. « Ogni Comune deve provvedere all'esercizio sanitario, almeno mediante un medico... » aggiungerei « una farmacia. »

È cosa di fatto che parecchi piccoli Comuni mancano affatto di farmacia. È cosa parimente di fatto, che per tale mancanza può avvenire la morte di qualche individuo, essendovi malattie nelle quali il soccorso dee giungere pronto perchè ne siegua il desiderato scopo della salvezza. L'indugio di 2 o 3 ore può decidere della vita di un uomo, e dite anche di un animale. Ora per ispedire al vicino paese ov'è una

farmacia e provvedere il rimedio, si esige un tempo più lungo, e può anche il malato mancare di mezzi per affrontar questa spesa.

Ecco adunque uno stato di cose contrario allo scopo della polizia medica, che, con un regolare esercizio dei rami dell'arte salutare, intende a tutelare la vita degli uomini.

I Comuni potrebbero essere obbligati a fare in modo che non si mancasse di farmacia locale senza notevole loro aggravio, ove si adottasse una distinzione delle farmacie quale è stata giustamente proposta da alcuni igienisti, e fra gli altri dal Betti. Egli distingue le farmacie in due categorie; di primo, cioè e di secondo ordine, annettendo a ciascuna un catalogo diverso dei medicamenti di cui deve essere fornita l'officina.

La convenienza di questa divisione risulta, da ciò che, fra i rimedii disposti negli scaffali di una farmacia, ve ne ha parecchi di mero lusso; tali che possono esser senza danno sostituiti da altri e di minor prezzo; ve ne ha degli utili e comodi per que'malati difficili, che ove schifino un medicamento, ne trovano facilmente un'altro della stessa virtù; finalmente ve ne ha dei necessari, la esistenza e buona qualità dei quali, è condizione essenziale alla salvezza degli infermi. Ora, in un piccolo Comune, ove già per la scarsezza degli abitanti, la ricerca dei medicamenti sarà meno frequente, basterebbe che la farmacia fosse provvista dei soli necessari, ciò che semplifica molto l'attuazione di una farmacia, e la rende di minor dispendio. Adottando questa distinzione, io troverei che si potrebbe metter per obbligo al Comune, di avere una farmacia, *almeno di second'ordine*. Se la legge esige giustamente un medico, essa deve anche assicurare a questo la possibilità di esercitar l'arte sua per mezzo dei rimedii, come il chirurgo lo fa cogli strumenti.

Il medico condotto di fronte al Governo rimane sempre un cittadino perfettamente libero, egli non ha vincolata la sua libertà che rispetto al Comune col quale, mediante un convenuto stipendio, si è impegnato a prestar la sua opera di medico o di chirurgo o dell'uno o dell'altro in quei termini che sono descritti nella convenzione. A questo libero cittadino che diritto ha il Governo di addossare incarichi estranei all'assistenza del Comune, di imporgli la responsabilità di ufficiale governativo, senza il

suo consenso, e senza alcuna retribuzione? Non è questo un abuso di potere? Io ritengo che il maggior numero si ricuserà di obbedire a questo ordine, ove non siano incoraggiati da una promessa di remunerazione.

Il nuovo obbligo che si vuole imporre al medico condotto non è comunale ma governativo, poichè gli effetti di tale obbligo si estendono al di là del Comune.

La epidemia nasce in un dato Comune, ma poi si diffonde negli altri: gli è dunque interesse comunale, provinciale ed anche di tutto il Regno; come si vorrebbe egli esigere che il peso cadesse tutto sul Comune?

Senatore LAUZI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. A me pare che, non dirò la proposta, ma le osservazioni dell'onorevole Senatore Maggiorani si riferiscano interamente ad una parte della legge che verrà a suo tempo in discussione; cioè al capitolo che tratta dell'esercizio delle farmacie.

Sicuramente, l'onorevole Senatore Maggiorani lega il suo concetto relativo all'esercizio delle farmacie, al servizio di assistenza medica di cui si occupa questo articolo; ma nulla vieta, che, quando saremo giunti a quel Capitolo, l'onorevole Maggiorani, faccia un'aggiunta, qualora la trovi opportuna, a quello articolo che tratta dell'esercizio delle farmacie od a quello relativo all'esercizio dell'arte veterinaria.

L'onorevole Maggiorani e il Senato sanno benissimo che un'aggiunta si può sempre fare, anche ad un articolo già votato; per cui il differire l'esame di queste osservazioni alla sede che è loro propria, mi pare che sia più consentaneo all'ordine della discussione; mentre, se a proposito di un'articolo cominciamo a fare la discussione sugli altri capitoli della legge, si potrebbe forse produrre una confusione che sicuramente non è nei desiderii del Senato.

Io quindi prego l'onorevole Senatore Maggiorani a riservare le sue osservazioni e le proposte che credesse opportuno di fare al capitolo speciale dell'esercizio delle farmacie, osservandogli di nuovo che se occorrerà, nel corso della discussione, di fare un'aggiunta all'art. 10, ciò sarà sempre lecito, perchè il regolamento non vi si oppone.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Ho domandato la parola per fare all'onorevole Senatore Maggiorani, la medesima preghiera che gli viene fatta da altri Senatori: pareva intempestiva anche a me la quistione pregiudiziale, dico intempestiva, perchè nell'organamento del Codice, vi sono articoli appositi nei quali si prende a considerare specialmente il servizio farmaceutico e il servizio della veterinaria su cui il Senatore Maggiorani vorrebbe ora discutere.

Egli ha sollevato quistioni di principii pei quali io certo non darei il mio voto, e quindi si dovrebbe fin d'ora entrare in una discussione che non sarebbe nè di breve momento, nè di poco interesse.

Le osservazioni fatte or ora dall'onorev. Senatore Lauzi mi paiono troppo opportune per non doverle io stesso condividere completamente e pregare anch'io, com'egli ha fatto, l'onorevole Maggiorani a voler ritirare la sua quistione pregiudiziale ed a rimandare le considerazioni, le avvertenze e le proposizioni ch'egli ha fatto, al momento in cui verranno in esame gli articoli che riguardano il servizio farmaceutico e la veterinaria.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Siccome nell'articolo è detto che ogni Comune deve provvedere allo esercizio sanitario mediante un medico, mi sembrava che fosse opportuno di inserirvi il mio concetto.

Io stesso ho detto che vi sarà poi luogo altrove a discutere sulle farmacie; ma intanto vorrei che si stabilisse che vi dev'essere una farmacia, se debba essere poi di prima o di seconda classe, si discuterà in seguito.

Se poi c'è sempre tempo di fare un'aggiunta ad un articolo già votato, questo io non sapeva e me ne varrò in seguito.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io aderisco alla proposta che si fece di differire all'altro capitolo che parla dei farmacisti, l'esame dell'aggiunta dell'onorevole Maggiorani, ma prendo quest'occasione per ricordare al Senato che dobbiamo moderarci nel nostro zelo di provvedere a tutti i casi nei piccoli Comuni; poichè se cominciamo a imporre ai piccoli Comuni di 50 o di 100 abitanti tutti gli obblighi che si impongono ai grandi, noi da un lato finiremo per rendere

intollerabile la vita di questi Comuni e dall'altro non faremo che votare una legge, la quale non potrà poi essere applicata.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Senatore Maggiorani ritira la sua proposta?

Senatore MAGGIORANI. La ritiro, giacchè si potrà riprodurre nel capo che parla delle farmacie.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 10, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 11. I medici-condotti, quali ufficiali governativi, debbono dare avviso, nel modo che sarà stabilito nel Regolamento per la esecuzione della presente legge, di ogni malattia, endemica, epidemica, contagiosa ed epizootica che si manifesti nella propria condotta, e compilare le *Table Mediche* che saranno loro richieste per le Statistiche sanitarie, giusta i moduli che riceveranno dal Ministero dell'Interno.»

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Sono molto lieto che in Senato, nella discussione di questo giorno, si sia tornato a parlare dei medici condotti, e sono tanto più lieto perchè sino dal primo giorno, nel quale incominciò la discussione generale del Codice sanitario, furono fatti dei medici condotti meritati elogi, e si parlò del modo col quale le loro fatiche sono meschinamente retribuite. Di questi ufficiali della sanità pubblica si riconosce tutta la utilità e tutti i meriti, ma quando si tratta di retribuire le loro fatiche si va molto lentamente e miseramente. Perciò venivano fatti voti perchè le condizioni di questi ufficiali sanitari che, come dicevano alcuni dei miei onorevolissimi Colleghi, sono il primo anello della catena dell'attuale Codice sanitario, siano migliorate. Si è molto parlato, e con molta lode, del protomedicato e degli Ispettori sanitari permanenti. Ispettori nati, a parer mio, e gli Ispettori veramente utili saranno sempre i medici condotti. Mi spiace di non essere della opinione di chi ha trovato troppo meschina cosa questo Codice sanitario. Credo che il modo col quale fu concepito e redatto possa sempre lasciar molto a desiderare, ma leggi di questa fatta, appartengano, o no, alla branca sanitaria, non possono che perfezionarsi col tempo. È corso troppo poco tempo

da che i nostri atti vengono informati ai principi di libertà, ma credo che il Codice sanitario corrisponderà ai bisogni e condizioni attuali del nostro paese.

Tornando dunque al mio tema, io dico che di questo medico condotto, il quale deve grandemente aiutare le autorità costituite, incominciando dal Sindaco fino al Capo supremo del Codice sanitario quale si è il Ministro dell'Interno, bisognerà d'ora innanzi farne un poco più di conto di quel che non si sia fatto finora, e bisognerà retribuirlo un poco meglio di quello che molti credono di dover fare, e questa appunto mi pare l'opportunità di giovare a questa classe di sanitari, tanto più che d'ora innanzi, or ora diceva l'onorevole nostro collega Senatore Cannizzaro, il medico condotto non sarà totalmente un semplice stipendiato del Comune, ma anche un ufficiale governativo.

Ed è a questo proposito che dovendo essere ufficiale governativo, ed avere le ingerenze che gli vengono direttamente dal Governo, e colle quali appunto coadiuva il Governo stesso nella massa degli affari che sono relativi alla salute pubblica, io sarei molto lieto se fin da questo momento il Ministero ed il Senato volessero accogliere la proposizione che vado a fare, quella cioè che fosse dichiarato in un articolo immediatamente successivo all'articolo 11, che il Ministero dell'Interno dovrebbe annualmente stanziare una somma, la quale potesse servire a gratificare o con danaro, o con una medaglia d'oro o d'argento, quei medici condotti che avranno meglio corrisposto alle attribuzioni che il Governo loro darà.

Questa è la proposizione che io faccio.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Prego il Senato di voler perdonare la mia insistenza sull'argomento dei medici condotti, perchè è questo un argomento importantissimo e sul quale fu maggiormente discusso nella Commissione governativa, la quale propose fare del medico condotto un ufficiale governativo, che corrisponda direttamente col Consiglio sanitario, ed al quale viene anche affidata la cura dei poveri, di modo che il medico condotto diviene la base del servizio sanitario; ragione per cui rammentando queste diverse incombenze, farei un emendamento così concepito:

« I medici-condotti oltre l'obbligo della cura

de' poveri e quelli che per le speciali loro contrattazioni assumeranno verso i municipi, hanno altresì quello di coadiuvare i Sindaci nella vigilanza in materia igienica; fanno parte delle Commissioni sanitarie comunali; hanno altresì l'obbligo, quali ufficiali governativi, di dare avviso di ogni malattia endemica, epidemica e contagiosa od epizootica e di ogni rilevante cagione d'insalubrità; compilano tabelle mediche e danno ai Consigli sanitari provinciali tutte le informazioni.

» Nei comuni ove sono più medici condotti uno di loro sarà designato dal Sindaco a far parte delle Commissioni sanitarie. »

Questa è la riforma che io chiederei e siccome è un argomento gravissimo sul quale vi sarebbe forse molto da discutere, così, se la Commissione volesse occuparsi di prenderlo in esame, sarebbe meglio.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Io proporrei l'emendamento seguente:

« Nel bilancio del Ministero dell'Interno sarà ogni anno stanziata una somma per gratificare con denaro o con medaglia d'oro o d'argento i medici condotti che, come ufficiali governativi, hanno meglio corrisposto agli uffici loro affidati.

» La detta gratificazione od onorificenza sarà loro conferita dietro le proposte del Consiglio Provinciale e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Fino dal mio primo discorso che ebbi l'onore di pronunciare in quest'assemblea, raccomandai vivamente il medico condotto al Senato. Ora, torno ad inculcarlo e mi associo all'onorevole Senatore Cipriani, il quale propone gratificazioni e ricompense a questa classe laboriosa e benemerita della società pei sacrifici che dura.

PRESIDENTE. Dunque abbiamo prima l'emendamento all'art. 11 proposto dal Senatore Cannizzaro; poi c'è la proposta del signor Senatore Cipriani.

Leggo l'emendamento all'art. 11 del Senatore Cannizzaro:

« I medici-condotti, oltre l'obbligo della cura dei poveri e quelli che per le speciali loro contrattazioni assumeranno verso i Municipii,

hanno altresì quello di coadiuvare i Sindaci nella vigilanza in materia igienica.

» Fanno parte delle Commissioni sanitarie comunali; hanno altresì l'obbligo, quali ufficiali governativi, di dare avviso di ogni malattia endemica, epidemica, contagiosa od epizootica, e di ogni rilevante cagione d'insalubrità; compilare delle tabelle mediche e dare ai Consigli sanitari provinciali tutte quelle informazioni.

» Nei Comuni, ove sono più medici-condotti, uno di loro sarà designato dal Sindaco a far parte della Commissione sanitaria comunale, e coadiuvare il Sindaco nel servizio igienico, e corrispondere col Governo. »

Ecco l'emendamento, domanderò prima di ogni altra cosa se è appoggiato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Le varie proposte di emendamento fatte all'articolo undecimo mi sembrano in verità assai gravi, inquantochè mentre nell'apparenza, e nell'intendimento dei proponenti, si mira ad accrescere la vigilanza sulla sanità pubblica, d'altra parte s'impongono degli obblighi a cittadini che sono liberi, e che noi non possiamo costringere a disimpegnarli.

Certo il comune intendimento è di fare del bene, e la cosa di cui si tratta, dee, come ottimamente avvertiva testè l'onorevole Senatore Maggiorani, richiamare tutta l'attenzione del Senato.

Ma prima di mettere ai voti questi emendamenti, sarebbe assai conveniente che la Commissione del Senato volesse prenderli in esame. Perchè se ammetto che qualcuno di questi emendamenti possa essere utile ed accettabile, mi pare però che sia da modificare la forma con cui vennero presentati, e che impingendo nel principio di libertà dei cittadini, potrebb'essere d'ostacolo all'applicazione stessa delle benefiche disposizioni che si vorrebbero introdurre nella legge.

Io comprendo come si possa per legge impingere ai Comuni l'obbligo di avere un medico, un chirurgo, una levatrice e anche imporre loro che questo medico si obblighi nel contratto ad esercitare determinati ufficii, come, per esempio, quello dell'igiene pubblica.

Ma non mi pare conforme al principio di libertà, non mi pare conveniente, l'imporre direttamente per legge simili obblighi ai medici

e ai chirurghi, persone in fin de' conti alle quali voi date il nome di ufficiali governativi.

Per tali considerazioni, mentre non respingo il concetto di questa proposta, prego il Senato a voler rinviarla alla Commissione, perchè vegga se e con qual forma possano questi emendamenti accettarsi.

Quindi pregherei il Senato a sospendere la discussione, finchè la Commissione non sia in grado di riferire intorno agli emendamenti medesimi in altra tornata.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Accetto volentieri che sia rimandato alla Commissione lo studio di questi emendamenti per la nuova compilazione dell'articolo. Ciò che è stato detto spiega perchè io volessi trattare di questo argomento all'art. 10, attesochè in fondo questo è un obbligo che si impone ai Comuni. Difatti, la prima Commissione, nella massima che stabilì, disse: ogni Comune ha l'obbligo di provvedere non solo alla cura dei poveri, ma anche alla sorveglianza dell'igiene pubblica; era questo il pensiero della prima Commissione che, trasformato poi, entrò in questo progetto. Ma siccome i piccoli Comuni non possono provvedere alla pubblica igiene e alla cura dei poveri da loro soli, così si riuniscono in Consorzi per provvedere con un medico unico, il quale farà il servizio igienico, e nello stesso tempo avrà la cura dei poveri, come sta nel progetto tanto del Ministero che della Commissione. Quest'obbligo del medico condotto deve essere indicato nella legge. La Commissione mosse dal principio che il Comune deve provvedere all'igiene pubblica per mezzo dell'Agente tecnico, che è il medico: quindi stabilire il l'obbligo nel Comune di tenere un medico, non solo per la cura dei poveri, ma altresì per l'igiene.

I comuni ricchi popolosi ne terranno parecchi, e destineranno uno di loro a questo servizio speciale e gli altri alla cura dei poveri. I comuni poveri o piccoli si accontenteranno di un medico solo che farà quello che potrà, ma questo servizio sarà fatto da un uomo tecnico, ed è meglio così, piuttosto che non sia fatto del tutto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Vorrei pregare la Commissione, quando esaminerà questa grave questione a portarvi bene attenzione anche dal lato del-

l'amministrazione comunale, perchè, mentre trovo molto savie, giuste e umanitarie le osservazioni che si fanno su questa materia, considerate esclusivamente dal punto di vista igienico, ho paura che noi verremo ad inceppare in modo tale l'azione del Sindaco, da rendere difficile il trovare poi i Sindaci comunali.

Io non posso immaginarmi un ufficio sanitario comunale che funzioni da sè in modo indipendente dal Sindaco.

Io spero che la Commissione dovrà fermare la sua attenzione su questo quesito.

Pare a me che le proposte dell'onorevole Cannizzaro intendano a rendere la posizione del medico condotto un ufficio autonomo.

Su quest'argomento la mia opinione è troppo chiara, perchè io tema la soluzione che propone l'onorevole Cannizzaro. Io non vorrei dunque che noi, per fare cosa, che, considerata soltanto dal lato igienico, si presenta opportuna, e parrebbe quasi che non dovesse mai trovare contraddittori, esaminata però dal lato dell'amministrazione comunale, in modo più complessivo, più largo, noi non venissimo a creare una posizione nell'amministrazione comunale che non potesse poi progredire.

Non dubito quindi che la Commissione terrà qualche conto di queste considerazioni, nell'esaminare la proposta dell'onorevole Cannizzaro, e che la esaminerà anche sotto questo aspetto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta di rivedere l'articolo insieme colle proposte di emendamento.

PRESIDENTE. Allora rimane sospesa la votazione di quest'articolo.

Non so, se non fosse più opportuno, prima di passare all'art. 12 dove si parla delle spese per servizi sanitari, di occuparsi dell'articolo che propone il Senatore Cipriani.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Se debbo esprimere il mio concetto, dirò che la mia opinione è: che co-testa aggiunta andrebbe immediatamente alla fine dell'art. 11.

PRESIDENTE. Discuteremo ora quest'articolo di cui do lettura.

« Nel bilancio del Ministero dell'Interno sarà ogni anno stanziata una somma per gratificare con denaro, o con medaglia d'oro o d'argento i medici-condotti che, come ufficiali governa-

tivi, hanno meglio corrisposto agli uffici loro affidati.

» La detta gratificazione od onorificenza sarà loro conferita dietro le proposte del Consiglio Provinciale e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità ».

Domando prima se la proposta di quest'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io sono molto propenso a cercare d'incoraggiare anche questa classe tanto benemerita dell'umanità, quali sono i medici condotti; ma non mi sembra che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cipriani possa avere una grande efficacia.

Egli propone di stabilire in bilancio tutti gli anni un capitolo apposito, per dare delle gratificazioni in denaro ai medici condotti. Ma è chiaro che non si possono stabilire pei medici condotti delle gratificazioni di piccol conto; e, d'altra parte, determinandole nella misura conveniente, s'andrebbe incontro ad una spesa ragguardevole, poichè non mancherebbero di esser fatte molte proposte di gratificazioni dai Consigli provinciali e circondariali, e per far che? Per ricompensare dei servigi, i quali dalla legge sarebbero già dichiarati obbligatorii. Ora, siccome quest'obbligo lo dovrebbe il medico contrarre dirimpetto al Municipio, così è naturale, che in occasione del contratto a farsi col medesimo, si comprenda nello stipendio anche il compenso per questi maggiori servigi.

Io comprendo che si stabiliscano medaglie onorifiche e altri simili incoraggiamenti, siccome premio di servigi straordinari, per pericoli che si corrono in caso di epidemia, di epizoozie, come anche per la diffusione di qualche utile processo, come, ad esempio, della vaccinazione. Ma non reputo che in tal caso una gratificazione di qualche centinaio di lire, fosse per raggiugnere lo scopo che l'onorevole proponente si prefigge di conseguire.

Se il medico presta servizii straordinari, quando inferiscono il colera, il tifo od altre epidemie, se si adopera con zelo e successo per la diffusione della vaccinazione, in questi casi è già stabilito, e si pratica di distribuire delle medaglie, non lo ignora l'onorevole Senatore Cipriani.

Non mi sembra pertanto necessario d'introdurre in questa legge una prescrizione, la quale ci obbligasse ad uno staziamento apposito di nuova spesa sul bilancio dello Stato. Oltrechè siffatte elargizioni diverrebbero ben presto una spesa per così dire normale, di non facile distribuzione, e non sarebbero più il compenso esclusivo di servigi veramente singolari e straordinari. Quindi mentre accetto in massima il concetto che informa la proposta dell'onorevole Senatore Cipriani, di remunerare cioè anche con una distinzione onorifica, i medici condotti che rendano particolari servigi in caso di epidemie o per la diffusione della vaccinazione, esiterei, per i motivi che ho esposti, ad accettarla quale venne formulata dall'onorevole Senatore Cipriani.

Senatore CANTELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTELLI. Io penso che bisogna ben tener distinta la remunerazione ordinaria da quella straordinaria.

Disse benissimo l'onorevole signor Ministro. Tutte le volte che un medico condotto presta i suoi servigi, o per una cura, o per qualche altra causa, in modo eccezionale, e che si rende benemerito non solo del suo Comune, ma ben anche dello Stato, riceve un compenso od una medaglia, in ispecie quando si tratta di epidemia, o di vaccinazione.

Io non mi opporrei che si potesse per altri casi creare altre remunerazioni, onde meglio ricompensare l'opera di questi benemeriti dell'umanità; ma se si tratta d'un compenso per un'opera ordinaria, allora bisognerebbe portare in bilancio una somma ingente e si incontrerebbero difficoltà nell'iscriverla. O sarebbero pochissimi i medici compensati, una ventina per esempio, anche un centinaio, ed allora questo sistema avrebbe poca efficacia per l'incoraggiamento ai medici in generale; o sarebbero molti, e allora ne nascerebbe l'inconveniente che ho accennato. I medici condotti sono, se non erro, da 8500 a 9000. Quando si dice che il medico condotto deve avere una maggiore retribuzione, vale quanto dire che il suo stipendio non è sufficiente, e quando questo stipendio debba essere aumentato, spetta al Comune il pensarci, il quale farà nè più nè meno di quello che fa col suo segretario e colle persone aggiunte al servizio ogni volta che si tratti di servigi imposti dalla legge ai Comuni. Convieni però andare

un poco a rilento in questa faccenda, perchè bisogna aver presente che moltissimi Comuni sono in condizioni tali da non potere senza difficoltà provvedere a quegli aumenti di spese in causa delle mutate condizioni del paese e dei nuovi ordinamenti. Bisogna riflettere altresì che i medici condotti sono appena in grado di soddisfare agli incarichi che hanno già, per cui, se loro venissero maggiormente aumentati, non faremmo che vieppiù renderne difficile la posizione, e si costringerebbero i Comuni ad aumentarne gli emolumenti con grave sacrificio dei Comuni medesimi.

A me quindi pare che se questo giusto compenso sta nei limiti di una medaglia o d'una menzione onorevole, lo si possa senza danno dell'erario accordare; in caso diverso, credo convenga lasciare che siano i Comuni che abbiano a retribuire quell'adeguato compenso che sia del caso, in vista dei nuovi incarichi dati con questo Codice ai medici condotti.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Io sono per un lato molto contento, che, incominciando dall'onorevole Ministro dell'Interno, egli abbia prima di tutto riconosciuto siccome equo e giusto, che dando degli incarichi nuovi ad individui stipendiati dai Comuni, debbano questi individui essere remunerati più di quello che non lo siano stati fin qui; ed in questa medesima massima, se non sbaglio, è pur venuto l'onorevole Senatore Cantelli.

Il signor Ministro dell'Interno però nell'ammettere che i medici condotti debbano essere meglio remunerati, diceva, che questa maggiore remunerazione deve essere a carico dei Comuni; io però avrei le mie difficoltà, e le avrei, stando precisamente allo spirito di questo Codice, nel quale trovo appositamente un articolo formulato in questo senso: « Tutte le altre (spese), cagionate da provvedimenti, che l'autorità governativa crederà di dare pel bene generale della salute pubblica nel Regno, o in soccorso di Provincia o di Comune affetti da epidemia sono a peso dello Stato. »

Ora questi maggiori incarichi non saranno per un'epidemia, ma lo sono per quei provvedimenti che l'autorità governativa crederà di dare per il bene generale della pubblica salute, e certamente essi non saranno leggieri.

Lascio da parte l'obbligo che deve avere il

medico condotto di avvisare volta per volta, non solamente il Sindaco, ma il Prefetto, quando qualche emergenza straordinaria relativa alla pubblica salute, sia per endemia, o per epidemia, o per malattie riputate contagiose. Lascio da parte la questione delle statistiche che ha occupato soverchiamente il Senato, e prendo quest'occasione per dire che annetto molta importanza alle tabelle che dovranno essere redatte dai medici condotti, e spero che gli individui i quali saranno incaricati di formularle, le formuleranno in maniera da corrispondere, se non ad una vera statistica, per lo meno a contemplare, a registrare, a riunire tutti quegli elementi che possano costituire dei quadri sinottici relativi alle malattie dominanti, alle cagioni più solite a produrle in certe località e a tutte le altre che hanno correlazione colle malattie di certi determinati luoghi, di certi determinati paesi. Ora, se i medici condotti, e sto fermo nell'idea che si debbano chiamare, per questi uffici, ufficiali governativi, corrispondono opportunamente agli incarichi stessi, non mi pareva di aver fatto una strana proposta quando gli ho creduti meritevoli di speciale remunerazione.

Mi pareva anzi di aver fatto una proposta equa e giusta, volendo che quelli che più particolarmente nella compilazione delle statistiche e negli altri atti che vengono loro imposti, si saranno distinti, essendo tutti questi obblighi ed atti imposti al medico condotto dal Governo, debba esso ricompensarli, e non il Comune; epperò tengo fermo all'articolo quale è redatto. Soltanto qualche modificazione potrebbe esservi introdotta, circa al compenso che dovrebbe essere non in danaro, ma con altri titoli, di cui ho parlato, cioè colla medaglia d'oro o d'argento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cipriani desidera che l'articolo intermedio da lui proposto sia rimandato alla Commissione, affinchè essa lo esamini?

Senatore CIPRIANI. Volentieri.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora anche questa parte è sospesa.

« Art. 12. Le spese di qualsiasi natura che occorran per servizi sanitari esclusivamente

provinciali e comunali, sono rispettivamente obbligatorie per le Province e per i Comuni.

» Tutte le altre, cagionate per provvedimenti che l'Autorità governativa crederà di dare pel bene generale della salute pubblica nel Regno, o in soccorso di Provincia o di Comune afflitti da epidemia, sono a peso dello Stato. »

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

CAPO VII.

Ispezioni e visite sanitarie.

« Art. 13. Le spese delle ispezioni e visite sanitarie ordinate dai Prefetti sono a carico della Provincia.

» Nei casi ordinari le spese delle ispezioni e visite sono ordinate sull'avviso del Consiglio provinciale di sanità.

» Nei casi urgenti, per sospetto di malattie epidemiche, contagiose od epizootiche, i Prefetti possono ordinarle di propria autorità. »

È aperta la discussione sull'art. 13.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Il Titolo secondo verrà in discussione nella prossima tornata, che avrà luogo domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).